Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 118 del 23 maggio 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33133/12106.2.8.7/1.3.1, del 18 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentosettantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*), riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto, nonchè al personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali ed a quello non di ruolo che alla data del presente decreto sia in servizio da almeno un anno.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni è riservato non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di economia e commercio di una Università della Repubblica, o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime, rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1. Laurea in giurisprudenza od in matematica, conseguita in una Università della Repubblica.

2. Laurea in scienze sociali e sindacali, rilasciata dall'Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola, preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, si prescinde dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per tramite dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Gli uffici e le autorità che hanno ricevuto le domande dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1. Diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi di laurea indicati nell'art. 2 ed eventualmente anche il diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui al comma secondo e terzo dello stesso articolo.

2. Documento con marche da bollo da L. 32, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

3. Copia dello stato di servizio civile, per il personale di ruolo, rilasciata con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, ed autenticata dai superiori gerarchici. Il personale non di ruolo, ove non abbia possibilità di produrre il predetto stato di servizio, esibirà un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

4. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il personale in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato dovrà allegare solamente il documento di cui al n. 3 ed eventualmente il documento di cui al n. 4.

I concorrenti non provvisti di libretto ferroviario dovranno produrre la propria fotografia munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione relativa ad eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalle circolari 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della marina e 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile di ottenere il rilascio delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda potranno presentare le dichiarazioni stesse anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio della prova orale del presente concorso. In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della Provincia nei cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i mutilati ed invalidi e i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i civili assimilati ai prigionieri, nonchè i profughi delle zone di confine, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia quando si tratti di candidati non provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3,

salvo a corredarla dei predetti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

I candidati ammessi alla prova orale possono tuttavia produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno a Roma; la prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato od invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n .1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 11

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria dello Stato (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice-segretari, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei non potranno conseguire la nomina in ruolo.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice-segretari con riserva di anzianità.

Tanto i vice-segretari che i vice-segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assegnati a prestare servizio fuori della loro sede normale, competono le relative indennità di tramutamento. A coloro che vengono nominati vice-segretari in prova, compete, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale

del grado 11°, ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni ed, eventualmente, gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1949
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 296. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

scienza delle finanze; economia politica; statistica metodologica.

Parte terza:

computisteria e ragioneria; contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1. — Le materie delle prove scritte.

2. — Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

3. — Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1933)

Concorso per esami a duecentottantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B) riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norma a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la nota 18 febbraio 1949, n. 33133/12106.2.8.7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoottantotto posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) riservato al personale di ruolo del Ministero del tesoro, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto, nonchè al personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali e a quello non di ruolo che alla data del presente decreto sia in servizio da almeno un anno.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali è riservato non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali, compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria, conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, o della laurea rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dalle scuole del cessato impero austroungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentati non oltre il termine di giorni novanta a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* pel tramite dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Gli uffici e le autorità che hanno ricevute le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati.

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi sede.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1. Diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

2. Documento con marche da bollo da L. 32, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio, e da L. 32 per i fogli successivi.

3. Copia dello stato di servizio civile per il personale di ruolo rilasciata con marche da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi ed autenticata dai superiori gerarchici.

Il personale non di ruolo, ove non abbia possibilità di produrre il predetto stato di servizio, esibirà un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

4. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il personale in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato dovrà allegare soltanto il documento di cui al n. 3 ed eventualmente il documento di cui al n. 4.

I concorrenti non provvisti di libretto ferroviario dovranno produrre la propria fotografia munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione relativa ad eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime militari.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalle circolari 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della marina e 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio delle dichiarazioni di cui ai comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda potranno presentare le dichiarazioni stesse anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio della prova orale del presente concorso.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Afrca italiana, i mutilati ed invalidi e i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i civili assimilati ai prigionieri, nonchè i profughi delle

zone di confine, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

I candidati ammessi alla prova orale possono tuttavia produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo, in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra, di mutilato o invalido civile per fatti di guerra, agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alla guerra 1915-18; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti e ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra e nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135 e 4 marzo 1948, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 11

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei non potranno conseguire la nomina in ruolo.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati vice ragionieri con riserva di anzianità. Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assegnati a prestare servizio fuori della loro normale sede competono le relative indennità di tramutamento.

A coloro che vengono nominati volontari compete, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità carovita spettante in base alle vigenti disposizioni ed eventualmente gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo conserveranno, a titolo di assegno personale non utile a pensione, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'ammontare dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1949
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 279. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienze delle finanze

Parte terza:
1) computisteria. Ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale.
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1934)

Concorso per esami a trecentodiciassette posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la nota 18 febbraio 1949, n. 33133/12106.2.8.7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentodiciassette posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*), riservato al personale di ruolo del Ministero del tesoro, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto, nonchè al personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali ed a quello non di ruolo che alla data del presente decreto sia in servizio da almeno un anno.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni è riservato non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale, rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissioni al concorso, redatte su carta da bollo di L. 32 dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta, a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pel tramite dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda, nel suddetto termine, ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Gli uffici e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito,

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1. Diploma originale o copia notarile di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

2. Documento con marche da bollo da L. 32, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Le copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi.

3. Copia dello stato di servizio civile, per il personale di ruolo, rilasciata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi. Il personale non di ruolo, ove non abbia possibilità di produrre il predetto stato di servizio, esibirà un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato, nonchè degli estremi del decreto di assunzione in servizio, compresi quelli di registrazione alla Corte dei conti.

4. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Il personale in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato dovrà allegare solamente il documento di cui al n. 3 ed eventualmente il documento di cui al n. 4.

I concorrenti non provvisti di libretto ferroviario dovranno produrre la propria fotografia munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione relativa ad eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina e numero 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile di ottenere il rilascio delle dichiarazioni di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare le dichiarazioni stesse anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio della prova orale del presente concorso.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana; i mutilati ed invalidi e i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: i civili assimilati ai prigionieri, nonchè i profughi delle zone di confine, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati non provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti in servizio presso Uffici italiani all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dai predetti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

I candidati ammessi alla prova orale possono tuttavia produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno a Roma; la prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 116 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra; di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alla guerra 1915-1918; alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine, e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei non potranno conseguire la nomina in ruolo.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati alunni d'ordine con riserva di anzianità.

Tanto gli alunni d'ordine che gli alunni d'ordine in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assegnati a prestare servizio fuori della loro sede normale, competono le relative indennità di tramutamento. A coloro che vengono nomi-

nati alunni in prova, compete, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni ed, eventualmente, gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1949
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 131. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento d'italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmentica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato;
2. Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;
3. Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie;
4. Nozioni elementari di statistica;
5. Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1935)

Concorso per esami a trecentotrentuno posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C), riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la nota 18 febbraio 1949, n. 33133/12106.2.8.7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentotrentuno posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) riservato al personale di ruolo del Ministero del tesoro, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto, nonchè al personale di ruolo delle altre Amministrazioni statali e a quello non di ruolo che alla data del presente decreto sia in servizio da almeno un anno.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali è riservato non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Al concorso stesso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e dirette al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), dovranno essere presentate, non oltre il termine di giorni novanta a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pel tramite dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare la domanda, nel suddetto termine, ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Gli uffici e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmette-

ranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi sede.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1. Diploma originale o copia notarile di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

2. Documento con marche da bollo da L. 32, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

3. Copie dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dovranno essere rilasciate con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio, e da L. 32 per i fogli successivi.

4. Copia dello stato di servizio civile per il personale di ruolo rilasciata con marche da L. 40 per il primo foglio, e da L. 32 per i fogli successivi.

Il personale non di ruolo, ove non abbia possibilità di produrre il predetto stato di servizio, esibirà un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del decreto di assunzione in servizio compresi quelli di registrazione alla Corte dei conti.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Il personale in servizio presso gli uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato dovrà allegare soltanto il documento di cui al n. 3 ed eventualmente il documento di cui al n. 4.

I concorrenti non provvisti di libretto ferroviario dovranno produrre la propria fotografia munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione relativa ad eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina e n. 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'aeronautica.

I candidati, ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio delle dichiarazioni di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare le dichiarazioni stesse anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio della prova orale del presente concorso.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Afrca italiana, i mutilati ed invalidi e i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i civili assimilati ai prigionieri, nonchè i profughi delle zone di confine, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dai Ministeri delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia quando si tratti di candidati non provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei predetti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

I candidati ammessi alla prova orale possono tuttavia produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo, in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 107 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilato o invalido di guerra; di mutilato o invalido civile per fatti di guerra; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alla guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; agli idonei che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; agli idonei partigiani combattenti e ai cittadini deportati dal nemico; ai profughi dell'Africa italiana; ai mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, nonchè ai profughi delle zone di confine e, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-43, nella guerra o nella lotta di liberazione, o in dipendenza dei fatti di Mogadiscio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nella legge 25 settembre 1940, n. 1458; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, e 4 marzo 1948, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei non potranno conseguire la nomina in ruolo.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati alunni con riserva di anzianità. Tanto gli alunni che gli alunni in prova dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assegnati a prestar servizio fuori della loro sede normale competono le relative indennità di tramutamento.

A coloro che vengono nominati alunni in prova compete, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni ed eventualmente gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo conserveranno, a titolo di assegno personale non utile a pensione, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'ammontare dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1949
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 380. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelle della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dei Ministeri delle finanze e del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
4. Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 25 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1936)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5107054) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50 —